

Riscontro alle Osservazioni di risposta alla Circolare 4-C-2021 del 15 luglio 2021 trasmesse da alcuni Consigli dell'Ordine territoriali al Consiglio Nazionale Forense

1. Questo Consiglio ha preso atto delle osservazioni redatte da un fornitore privato di servizi informatici che, accomunate da contenuto avente carattere omogeneo e sovrapponibile, sono state tout court inoltrate ovvero fatte proprie e trasmesse, da parte di alcuni Consigli dell'Ordine in risposta alla Circolare 4-C-2021 del 15 luglio 2021, ed ha accolto di buon grado il documento allegato riguardante i suggerimenti progettuali per il sistema di interconnessione. Per completezza di informazione, in allegato alla presente comunicazione, si trasmette il riscontro al documento "*Analisi della struttura dati*" che risponde in maniera esaustiva ai quesiti posti nel dettaglio e relativi ad alcuni campi dell'allegato tecnico (XSD) della Circolare riguardo a chiarimenti relativi alle terminologie tecniche utilizzate o eccezioni.

Il Consiglio nazionale forense ha determinato, nel contempo, la non opportunità di puntuale risposta laddove già contenuta nella normativa di riferimento, tenuto altresì conto, che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha già espresso parere favorevole (Prov. n. 233 del 10/06/2021) sul medesimo schema di delibera di codesto Consiglio Nazionale Forense recante la "*determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del decreto ministero della giustizia 16 agosto 2016, n. 178*".

2. Corre ribadire, ad ogni buon fine, l'indipendenza ed autonomia di operatività negli ambiti riservati *ex lege* a questo Consiglio, titolare - ai sensi del Reg. UE 679/2016 - della redazione **dell'elenco nazionale degli avvocati**, e del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale, realizzato e gestito in modo da **mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione** dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi. In particolare, ad esempio, il SIC deve rendere disponibile, *in tempo reale e con modalità telematiche automatizzate, al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari.*

Per le motivazioni di cui sopra, nessun Consiglio dell'Ordine territoriale può pertinentemente esprimere "*riserva di esclusività di comunicazione dei dati contenuti negli Albi*"(!), Registri od Elenchi o dichiarare di "*non intendere avvalersi delle funzioni di export come delineate al punto 1 (Architettura di funzionamento del sistema e flussi informativi) dello "Schema specifiche tecniche"*(!) del CNF (n.d.r.): il Consiglio nazionale non è l'Organo deputato alla ricezione di tali osservazioni o dichiarazioni di riserva, ed è, altresì, obbligato dalla legge a **mettere a disposizione del pubblico** - attraverso il SIC - **i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi**, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge professionale.

Eventuali ritardi informativi o difformità di comunicazione, errori e/o necessità urgenti dell'iscritto non potranno che essere risolti con la normale diligenza dei Consigli dell'Ordine deputati all'aggiornamento del dato sia sul proprio Albo Registro od Elenco sia sul S.I.C..

3. La legge professionale riserva al Consiglio Nazionale Forense la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati dell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Tale affermazione appare ovvia ed indubbia, così come il fatto che, i principi mutuati dalla disciplina europea sulla protezione dei dati personali impongono, tra l'altro, una necessità di "esattezza" del dato.

Questo Consiglio ha, pertanto, mantenuto tra le informazioni di cui allo schema tecnico (e, comunque previste dal D.M. 179/2016) anche i dati riportati negli Albi dei COA territoriali relativi all'Albo speciale del CNF così da permettere un corretto ed immediato raffronto, analizzare ed eliminare *in nuce* eventuali discrasie ovvero minimizzare eventuali errori di comunicazione tra Enti; fermo restando che tali informazioni rilevano e sono finalizzate ad un principio di accountability "interna" e che è evidente ed indubitato, che al Titolare del trattamento - il CNF - sia riservata la competenza di pubblicazione del dato.

4. Il sistema informatico centrale è stato *realizzato e gestito* - aderendo al dettato normativo - *in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio (territoriale).*

Il Consiglio nazionale forense ha dovuto tenere conto, nella definizione di uno schema (dtd, xml, xsd) di dati valido *erga omnes*, contenente anche campi facoltativi di informazioni che, seppur non espressamente previsti dal D.M. 178/2016, sono stati oggetto di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'Ordine o sono stati rilevati quali autonomamente presenti nelle strutture tecniche di gestionale dell'Albo da questi ultimi tenuto, e che si è ritenuto, pertanto, di mantenere sul SIC su base esclusivamente accessoria e volontaria.

Dati ulteriori rispetto all'esatto elenco di cui al dettato normativo, ma la cui non obbligatorietà di compilazione (e/o di relativa trasmissione al SIC e/o, comunque, di pubblicazione) e la riserva di titolarità all'iscritto se ritenuto da quest'ultimo necessario e/o utile di volerli fornire (e/o cancellare, omettere, aggiornare), rendono legittimo l'eventuale trattamento da parte del Consiglio dell'Ordine e del SIC.

Si evidenzia, infatti, la inverosimile conclusione opposta che il Consiglio dell'Ordine territoriale non possa acquisire, utilizzare per le comunicazioni e/o pubblicare le informazioni - volontariamente fornite - della casella di posta elettronica ordinaria (peo) dell'avvocato poiché dato non citato nell'esatto elenco di cui al D.M. "tenuta albi": allo stato dell'arte della tecnologia e della realtà professionale la mancata pubblicità informativa dell'indirizzo PEO dell'avvocato - laddove scelta volontaria e desiderio dell'iscritto - rappresenterebbe un nocumento per lo stesso professionista, incentivando, addirittura, un indesiderabile utilizzo della PEC anche nelle comunicazioni tra colleghi.

5. Si da riscontro, in tale sede, che i Consigli dell'Ordine territoriali che, in risposta alla Circolare 4-C-2021 hanno richiesto una proroga per poter approfondire e/o produrre considerazioni di specifica, non hanno, in seguito, fatto pervenire - ad oggi - alcuna ulteriore riflessione, note o richieste di approfondimento.